

CIRCOLARE INFORMATIVA INVIATA A CURA DI

**STUDIO COLOMBO ALTAMURA POMETTO
COMMERCIALISTI**

NOVITÀ

4	TUTTI I SOGGETTI	Riforma del terzo settore e dell'impresa sociale
5	SOGGETTI IRES	Coordinamento della disciplina fiscale con le novità in tema di bilancio
8	PROFESSIONISTI	Modalità di rilascio del preventivo sui compensi professionali
8	IMPRESE	ACE: nuove disposizioni attuative
10	DIPENDENTI	Buoni pasto - Nuova disciplina
11	IMPRESE	Iper-ammortamenti - Proroga
12	IMPRESE	Cessione della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti sulle parti comuni condominiali
14	IMPRESE	<i>Branch exemption</i> : disposizioni attuative
14	SOGGETTI IVA	Trasmissione dei dati delle fatture - Soggetti obbligati
15	SOGGETTI IVA	Trasmissione dei dati delle fatture - Modalità di invio - Chiarimenti
17	TUTTI I SOGGETTI	Applicabilità del ravvedimento operoso alla mancata proroga o risoluzione della locazione con cedolare secca
18	SOGGETTI CFC	Scomputo delle ritenute a titolo d'imposta subite e assolte in paesi terzi dalla controllata CFC
18	TUTTI I SOGGETTI	Applicabilità del prezzo valore al contratto di mantenimento
19	SOGGETTI IVA	<i>Reverse charge</i> - Attività di verifica degli impianti di messa a terra
21	IMPRESE	Zone economiche speciali (ZES)
22	REVISORI LEGALI	Aggiornamento dei principi di revisione ISA Italia
23	REVISORI LEGALI	Società ed enti accreditati per svolgere la formazione continua
24	PRIVATI E ALTRI UTILIZZATORI	Prestazioni di lavoro occasionale
26	DATORI DI LAVORO	Riduzione contributiva nel settore dell'edilizia per l'anno 2017
28	DATORI DI LAVORO	Diritto di precedenza dei lavoratori a termine - Assunzione di apprendisti - Violazione - Condizioni

IN EVIDENZA

- 29 SOGGETTI IVA Trasmissione dei dati delle fatture del primo semestre 2017
- Proroga
- 29 TUTTI I SOGGETTI "*Voluntary disclosure-bis*" - Proroga al 2.10.2017 del
termine per l'adesione
- 30 SOGGETTI IVA *Split payment* - Rettifica degli elenchi pubblicati per il 2017

PROCEDURE PRATICHE

- 32 TUTTI I CONTRIBUENTI Definizione delle liti pendenti

FISCALE

RIFORMA DEL TERZO SETTORE E DELL'IMPRESA SOCIALE

DLgs. 3.7.2017 n. 112, DLgs. 3.7.2017 n. 117

TUTTI I SOGGETTI

In attuazione della delega conferita con la L. 106/2016, al fine di riordinare la disciplina del *no profit*, è stato emanato il DLgs. 3.7.2017 n. 117 (c.d. Codice del Terzo settore), in vigore dal 3.8.2017 (giorno successivo alla pubblicazione sulla *G.U.* 2.8.2017 n. 179).

AMBITI PRINCIPALI DI INTERVENTO

Il Codice del Terzo settore:

- fornisce la definizione di ente del Terzo settore (ETS) e ne individua i requisiti fondamentali;
- disciplina gli aspetti civilistici relativi a costituzione dell'ente, caratteristiche degli organi interni, fasi di controllo e monitoraggio dell'ente, devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento;
- istituisce, presso il Ministero del Lavoro, il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e ne definisce la struttura e il regolamento;
- definisce nuove misure fiscali relative a imposte dirette e regimi agevolati, deduzioni e detrazioni, *social bonus*, agevolazioni ai fini di imposte indirette e tributi locali e individua le scritture contabili obbligatorie.

FACOLTATIVITÀ DELL'ACCESSO AL TERZO SETTORE

Per rientrare tra gli ETS, gli enti ammessi (es. associazioni, fondazioni, imprese sociali, società di mutuo soccorso) devono essere:

- costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale elencate all'art. 5 del DLgs. 117/2017 in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi;
- iscritti nell'istituendo Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Laddove gli enti non siano dotati delle caratteristiche previste dal Codice del Terzo settore (o, per gli enti preesistenti all'entrata in vigore del Codice, non si siano adeguati alle nuove disposizioni) e, conseguentemente, non possano iscriversi al RUNTS, non è possibile fruire dei benefici previsti dal predetto codice (tra cui si ricordano, in materia fiscale, il *social bonus* e i regimi speciali per organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale).

Tali enti resteranno esclusi dal Terzo settore e continueranno ad applicare la disciplina ordinaria, laddove non sia stata abrogata dal DLgs. 117/2017 (situazione che si verificherà, ad esempio, per le ONLUS quando la riforma sarà a completo regime).

IMPRESA SOCIALE

È stata oggetto di riforma anche la disciplina dell'impresa sociale. Pur rientrando tra gli enti del Terzo settore, l'impresa sociale è disciplinata in modo specifico dal DLgs. 3.7.2017 n. 112, in vigore dal 20.7.2017 (giorno successivo alla pubblicazione sulla *G.U.* 19.7.2017 n. 167), mentre le norme del Codice del Terzo settore sono applicabili solo ove compatibili con il predetto decreto.

FISCALE

COORDINAMENTO DELLA DISCIPLINA FISCALE CON LE NOVITÀ IN TEMA DI BILANCIO

SOGGETTI IRES

DM 3.8.2017

Con il DM 3.8.2017 (pubblicato sulla *G.U.* 11.8.2017 n. 187) sono state dettate le disposizioni per l'attuazione dell'art. 13-*bis* del DL 30.12.2016 n. 244 (conv. L. 27.2.2017 n. 19), mediante il quale sono state recepite a livello fiscale le novità in materia di bilancio introdotte dal DLgs. 139/2015.

Il decreto ministeriale contiene, in particolare, le disposizioni per l'applicazione del principio di derivazione rafforzata ai soggetti, diversi dalle micro imprese, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile (soggetti OIC).

Le altre fattispecie interessate dall'intervento normativo sono le seguenti:

- componenti di reddito imputati a patrimonio;
- strumenti finanziari;
- operazioni di copertura;
- prima iscrizione di crediti;
- operazioni tra soggetti che adottano principi contabili differenti;
- classificazione degli immobili;
- accantonamenti.

PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA

Ai sensi dell'art. 83 co. 1 del TUIR (così come modificato dal DL 244/2016 convertito), per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, nonché *“per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile”* valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli del TUIR, *“i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili”* (principio di derivazione rafforzata).

L'art. 2 co. 1 del DM 1.4.2009 n. 48 stabilisce che, per effetto della richiamata disposizione, ai fini della determinazione del reddito imponibile dei soggetti IAS, assumono rilevanza gli elementi reddituali e patrimoniali così come rappresentati in bilancio in base al principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

Conseguentemente, devono intendersi non applicabili a tali soggetti:

- le regole di competenza fiscale di cui all'art. 109 co. 1 e 2 del TUIR, che, nell'assunzione dei costi e dei ricavi, pongono prevalentemente riferimento alle condizioni di certezza e oggettiva determinabilità dei componenti reddituali e alle risultanze giuridico-formali (risultanze negoziali e acquisizione/passaggio della proprietà o di altri diritti reali sui beni);
- nonché ogni altra disposizione di determinazione del reddito che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi all'anzidetto criterio.

Come evidenziato dalla relazione illustrativa al DM 1.4.2009 n. 48, risulta necessario superare le disposizioni di cui all'art. 109 co. 1 del TUIR, in quanto i principi contabili IAS fanno anch'essi riferimento a criteri di certezza e determinabilità, specificandone in vario modo il contenuto, sicché la sovrapposizione applicativa della norma fiscale genererebbe incertezza.

In riferimento ai soggetti IAS, la circ. Agenzia delle Entrate 28.2.2011 n. 7 (§ 3.1) ha chiarito che è stata prevista l'irrelevanza fiscale della rilevazione delle vicende gestionali basata sulla natura contrattuale/giuridica delle stesse, in quanto in bilancio tali vicende sono ordinariamente rilevate sulla base del trasferimento dei relativi rischi e dei benefici economici e non già in base all'acquisto o cessione della proprietà.

Ne consegue che, per i soggetti in relazione ai quali trova applicazione il principio di derivazione rafforzata, ai fini fiscali l'imputazione temporale dei componenti di reddito avviene – salvo specifiche deroghe espressamente previste dal TUIR – in perfetta aderenza alle risultanze del Conto economico (§ 3.2.3).

Il principio di derivazione rafforzata riduce, quindi, le discordanze tra utile di bilancio e reddito d'impresa, evitando la gestione di un doppio binario civilistico-fiscale e semplificando le modalità di determinazione del reddito imponibile.

Il DM 3.8.2017 (art. 2 co. 1 lett. a) n. 1) ha stabilito che l'art. 2 co. 1 del DM 1.4.2009 n. 48 si applica anche in riferimento ai soggetti, diversi dalle micro imprese, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile.

Il decreto estende, quindi, ai soggetti OIC la declinazione del concetto di derivazione rafforzata già prevista per i soggetti IAS.

Limitazioni al principio di derivazione rafforzata

L'art. 2 co. 2 del DM 1.4.2009 n. 48 stabilisce che anche ai soggetti IAS si applicano le disposizioni che prevedono:

- limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione dalla formazione del reddito imponibile o la ripartizione in più periodi d'imposta;
- l'esenzione o l'esclusione, parziale o totale, dalla formazione del reddito imponibile di componenti positivi o la ripartizione in più periodi d'imposta;
- la rilevanza di componenti positivi o negativi nell'esercizio della loro percezione o del loro pagamento.

In sostanza, anche per i soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata valgono, in quanto estranee alla nozione di qualificazione, imputazione temporale e classificazione (relazione illustrativa al DM 1.4.2009 n. 48):

- le disposizioni che limitano il riconoscimento fiscale di ammortamenti, valutazioni e accantonamenti;
- le disposizioni che, per motivi di carattere prettamente fiscale, derogano al bilancio (redatto in base ai principi contabili nazionali o in base agli IAS/IFRS).

Si tratta, in particolare, delle disposizioni che prevedono l'imputazione/tassazione di componenti positivi e negativi per cassa anziché per competenza (es. interessi di mora, compensi degli amministratori, dividendi, ecc.), che non consentono o limitano la deduzione di costi in quanto non inerenti, che prevedono la tassazione di componenti positivi frazionata nel tempo per motivi di opportunità fiscale (es. imposizione ripartita pro quota di talune plusvalenze).

In tali fattispecie, indipendentemente dalla rappresentazione di bilancio, le regole fiscali prevalgono sulle valutazioni di bilancio e generano delle divergenze di trattamento con conseguente doppio binario fra valori civili e fiscali (in riferimento ai soggetti IAS, circ. Agenzia delle Entrate 7/2011, § 3.4).

Il DM 3.8.2017 (art. 2 co. 1 lett. a) n. 1) ha stabilito che l'art. 2 co. 2 del DM 1.4.2009 n. 48 si applica anche in riferimento ai soggetti, diversi dalle micro imprese, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Ai sensi dell'art. 3 co. 1 del DM 3.8.2017, con riferimento ai periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 26.8.2017 (data di entrata in vigore del decreto), per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte dirette sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione della base imponibile generati dall'applicazione delle norme fiscali, ai fini IRES e IRAP, anche non coerenti con le disposizioni di cui al medesimo decreto.

La relazione illustrativa al DM 3.8.2017 ha precisato, al riguardo, che l'art. 3 fa salvi, in buona sostanza, eventuali comportamenti adottati in modo non coerente con le disposizioni contenute nel decreto, per i periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore del medesimo decreto, i cui termini per il versamento delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente a detta data.

Per quanto attiene ai soggetti OIC, la clausola di salvaguardia interessa il periodo d'imposta 2016 (per i soggetti "solari"), stanti la decorrenza:

- delle novità in materia di bilancio introdotte dal DLgs. 139/2015, che si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dall'1.1.2016;
- nonché delle norme di coordinamento di cui al DL 244/2016 convertito, che esplicano efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015.

Per effetto di quanto riportato, in sede di compilazione del modello REDDITI 2017, l'impresa può scegliere se adeguarsi alle disposizioni contenute nel DM 3.8.2017 oppure avvalersi della clausola di salvaguardia (senza rettificare la base imponibile determinata in sede di bilancio e versamento delle imposte).

MODALITÀ DI RILASCIO DEL PREVENTIVO SUI COMPENSI PROFESSIONALI

L. 4.8.2017 n. 124

PROFESSIONISTI

Con la L. 4.8.2017 n. 124, recante la “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” ed entrata in vigore il 29.8.2017, sono state previste alcune modifiche alla disciplina sulle professioni regolamentate.

Si segnalano, in particolare, le novità in materia di preventivo sui compensi apportate dall’art. 1 co. 150 della L. 124/2017 all’art. 9 co. 4 del DL 24.1.2012 n. 1 (conv. L. 24.3.2012 n. 27): viene stabilito che il preventivo di massima sui compensi deve essere rilasciato dal professionista al cliente “*obbligatoriamente, in forma scritta o digitale*”.

Le stesse modalità devono essere rispettate per la comunicazione al cliente delle seguenti informazioni:

- grado di complessità dell’incarico;
- eventuali oneri prospettabili dal professionista per l’adempimento dell’incarico (dal momento del conferimento fino alla sua conclusione);
- dati della polizza assicurativa professionale.

Inoltre, l’art. 1 co. 141 lett. d) della L. 124/2017 ha modificato l’art. 13 co. 5 della L. 31.12.2012 n. 247 (nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense): viene abrogato il riferimento alla “*richiesta*” del cliente ai fini del rilascio della comunicazione della “*prevedibile*” misura del costo della prestazione. Pertanto, tale comunicazione, che deve essere resa in forma scritta, ora diventa obbligatoria per l’avvocato – al pari delle altre professioni regolamentate – indipendentemente dalla richiesta del cliente stesso.

FISCALE

ACE: NUOVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE

DM 3.8.2017

IMPRESE

Il DM 3.8.2017 introduce nuove disposizioni attuative dell’ACE, in sostituzione di quelle contenute nel DM 14.3.2012, contestualmente abrogate.

RIDUZIONE DELLA BASE ACE PER INVESTIMENTI IN TITOLI E VALORI MOBILIARI

Per la nozione di valori mobiliari, i cui incrementi vanno a ridurre la base ACE, si fa riferimento all’art. 1 co. 1-*bis* del DLgs. 58/98 (che include, essenzialmente, le obbligazioni e i titoli di debito), ai quali vanno aggiunti le quote di OICR.

La Relazione al DM 3.8.2017 precisa che, per valutare gli incrementi delle consistenze di tali attività, occorre confrontare i meri saldi di bilancio relativi all’esercizio per cui si effettua il calcolo e all’esercizio 2010.

AZIONI PROPRIE

Ai fini della determinazione della base ACE, rileva la riduzione del patrimonio netto conseguente all'acquisto di azioni proprie *ex art. 2347-bis c.c.* (ad esempio, in esecuzione di una delibera di riduzione del capitale).

La riduzione del patrimonio netto conseguente all'acquisto di azioni proprie *ex art. 2357 c.c.* (non effettuata nel contesto della riduzione del capitale) rileva, invece, nei limiti della variazione in aumento formata con gli utili che hanno concorso, in precedenza, ad incrementare tale variazione.

FINANZIAMENTI INFRUTTIFERI

L'incremento patrimoniale derivante dalle nuove modalità di contabilizzazione dei finanziamenti infruttiferi o a tasso diverso da quello di mercato non assume rilevanza ai fini della determinazione della base ACE.

SOGGETTI IRPEF

Per i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria, la base ACE è costituita dalla somma algebrica, se positiva, della differenza tra il patrimonio netto al 31.12.2015 e quello al 31.12.2010 e degli incrementi rilevanti dall'1.1.2016.

Il DM 3.8.2017 stabilisce che:

- sia il patrimonio netto al 31.12.2015, sia il patrimonio netto al 31.12.2010, vanno assunti al lordo dell'utile di esercizio;
- a regime, gli utili rilevano nell'esercizio di maturazione, e non in quello di accantonamento (diversamente da quanto previsto per le società di capitali).

SOGGETTI ESCLUSI

Le nuove disposizioni attuative escludono in modo espresso dai soggetti che possono beneficiare dell'ACE le imprese agricole che determinano il reddito secondo i criteri del reddito fondiario di cui all'art. 32 del TUIR.

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Il DM 3.8.2017 prevede due clausole di salvaguardia:

- una prima clausola fa salvi i comportamenti difformi assunti per il 2016 rispetto alle disposizioni di raccordo tra nuovi OIC e determinazione del reddito d'impresa (es. disciplina delle azioni proprie, disciplina dei finanziamenti infruttiferi, rilevazioni operate in sede di adozione dei nuovi OIC);
- una seconda clausola riguarda le restanti disposizioni attuative (es. quelle relative al calcolo dell'ACE per i soggetti IRPEF), e fa salvi i comportamenti difformi adottati fino al 2017.

BUONI PASTO - NUOVA DISCIPLINA

DM 7.6.2017 n. 122

DIPENDENTI

Con il DM 7.6.2017 n. 122, pubblicato sulla *G.U.* 10.8.2017 n. 186 e in vigore dal 9.9.2017, è stata definita la nuova disciplina dei buoni pasto.

NOZIONE

L'art. 2 co. 1 lett. c) del DM 122/2017 definisce "buono pasto" il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, che attribuisce:

- al titolare, ai sensi dell'art. 2002 c.c., il diritto a ottenere il servizio sostitutivo di mensa (vale a dire, la somministrazione di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo) per un importo pari al valore facciale del buono;
- all'esercizio convenzionato, il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione.

CARATTERISTICHE

I buoni pasto:

- consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;
- consentono all'esercizio convenzionato di provare documentalmente l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
- sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
- non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro;
- sono utilizzabili solo dal titolare;
- sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.

ESERCIZI CONVENZIONATI

Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto è erogato dai soggetti legittimati a esercitare:

- la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L. 25.8.91 n. 287;
- l'attività di mensa aziendale ed interaziendale;
- la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare ai sensi del DLgs. 31.3.98 n. 114;

- la vendita al dettaglio nei locali di produzione dei prodotti alimentari e nei locali attigui, previa iscrizione all'Albo di cui all'art. 5 co. 1 della L. 8.8.85 n. 443;
- la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici esercenti l'attività agricola, iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui agli artt. 2188 ss. c.c.;
- nell'ambito dell'attività di agriturismo di cui alla L. 20.2.2006 n. 96, la somministrazione, presso la propria azienda, di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona;
- nell'ambito dell'attività di ittiturismo, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca, da parte di imprenditori ittici;
- la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l'attività di produzione industriale.

FISCALE

IPER-AMMORTAMENTI - PROROGA

Art. 14 co. 1 del DL 20.6.2017 n. 91, conv. L. 3.8.2017 n. 123

IMPRESE

L'art. 14 co. 1 del DL 20.6.2017 n. 91, conv. L. 3.8.2017 n. 123, modificando l'art. 1 co. 9 della L. 232/2016, ha previsto la proroga dal 30.6.2018 al 30.9.2018 del termine per l'effettuazione degli investimenti ai soli fini dei c.d. "iper-ammortamenti".

Resta infatti fermo il termine del 30.6.2018 per i c.d. "super-ammortamenti".

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

L'iper-ammortamento è applicabile agli investimenti effettuati:

- dall'1.1.2017 al 31.12.2017;
- ovvero entro il 30.9.2018, purché siano rispettate determinate condizioni.

CONDIZIONI PER IL PERIODO 1.1.2018 - 30.9.2018

Per beneficiare della maggiorazione anche con riferimento agli investimenti effettuati nel periodo 1.1.2018 - 30.9.2018, entro il 31.12.2017 devono verificarsi entrambe le seguenti condizioni:

- il relativo ordine deve risultare accettato dal venditore;
- deve essere avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Con riferimento ai beni acquisiti tramite *leasing*, entro il 31.12.2017:

- il relativo contratto di *leasing* deve essere sottoscritto da entrambe le parti;
- deve essere avvenuto il pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore.

Per quanto riguarda i beni realizzati mediante contratti di appalto, l'estensione temporale dell'iper-ammortamento al 30.9.2018 spetta a condizione che entro il 31.12.2017:

- il relativo contratto di appalto risulti sottoscritto da entrambe le parti;
- sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo complessivo previsto nel contratto.

Quanto ai beni realizzati in economia, trattandosi non di beni acquistati presso terzi ma di beni realizzati internamente, la prima condizione prevista dalla norma (l'accettazione dell'ordine da parte del venditore) non rileva ai fini dell'estensione del beneficio agli investimenti effettuati entro il 30.9.2018. L'estensione può essere, quindi, ottenuta qualora entro il 31.12.2017 risultino sostenuti costi pari almeno al 20% dei costi complessivamente sostenuti nel periodo 1.1.2017 - 30.9.2018.

FISCALE

CESSIONE DELLA DETRAZIONE IRPEF/IRES PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ESEGUITI SULLE PARTI COMUNI CONDOMINIALI

IMPRESE

Prov. Agenzia delle Entrate 28.8.2017 n. 165110

L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 28.8.2017 n. 165110, ha uniformato le modalità di cessione della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti, dall'1.1.2017 al 31.12.2021, sulle parti comuni degli edifici condominiali, ai sensi dei co. 2-ter e 2-sexies dell'art. 14 del DL 63/2013.

AMBITO SOGGETTIVO

In relazione alle spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021 per interventi di riqualificazione sulle parti comuni, la possibilità di cedere la detrazione riguarda:

- i soggetti c.d. "incapiienti", ossia i soggetti che non sono tenuti al pagamento dell'IRPEF in quanto si trovano nelle condizioni di cui all'art. 11 co. 2 e all'art. 13 co. 1 lett. a) e co. 5 lett. a) del TUIR, che hanno eseguito gli interventi di riqualificazione energetica che consentono di beneficiare della detrazione del 65% (co. 2-ter dell'art. 14 del DL 63/2013);
- i soggetti beneficiari della detrazione di cui al co. 2-quater dell'art. 14 del DL 63/2013, nella misura del 70%, nel caso in cui tali lavori interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, nonché nella misura del 75%, se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva conseguendo almeno la qualità media definita dal DM 26.6.2015.

CONDIZIONE DI "INCAPIENZA"

La condizione di "incapienza" deve sussistere nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese.

SOGGETTO CHE PUÒ CEDERE LA DETRAZIONE

Il credito d'imposta può essere ceduto:

- dai condòmini, anche non tenuti al versamento dell'imposta sul reddito, beneficiari della detrazione;
- dai cessionari del credito i quali, a loro volta, possono effettuare ulteriori cessioni.

SOGGETTI A CUI È POSSIBILE CEDERE LA DETRAZIONE

I suddetti contribuenti possono optare per la cessione del credito:

- ai fornitori dei beni e servizi che hanno realizzato gli interventi di cui ai co. 2-ter e 2-quater dell'art. 14 del DL 63/2013,
- agli altri soggetti privati (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti),

i quali possono cedere a loro volta il credito, in tutto o in parte.

Soltanto nel caso in cui il credito sia ceduto dai soggetti c.d. "incapienti", la detrazione può essere ceduta anche in favore di:

- istituti di credito;
- intermediari finanziari.

In ogni caso, la detrazione non può essere ceduta alle amministrazioni pubbliche di cui al DLgs. 165/2001.

ADEMPIMENTI PER LA CESSIONE DEL CREDITO

Affinché la cessione del credito sia valida, il condòmino che cede il credito deve, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, comunicare all'amministratore del condominio, entro il 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento, l'avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando il proprio nome, cognome e codice fiscale e la denominazione e il codice fiscale del cessionario.

L'amministratore di condominio, invece, deve:

- comunicare annualmente all'Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno (modalità e termini sono disciplinati dal DM 1.12.2016), ai fini della dichiarazione precompilata, la denominazione e il codice fiscale del cessionario e l'accettazione da parte del cessionario del credito ceduto e il suo ammontare, spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell'anno precedente e alle quali il condòmino cedente ha contribuito per la parte non ceduta sotto forma di credito d'imposta (il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito);
- consegnare al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili sostenute nell'anno precedente dal condominio, indicando il protocollo telematico della comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA IN COMPENSAZIONE

Il credito d'imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, è:

- ripartito in 10 quote annuali di pari importo;
- utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

FISCALE

BRANCH EXEMPTION:

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

IMPRESSE

Prov. Agenzia delle Entrate 28.8.2017 n. 165138

Il provv. Agenzia delle Entrate 28.8.2017 n. 165138 contiene le disposizioni attuative del regime di *branch exemption* di cui all'art. 168-ter del TUIR, che si sostanzia dell'esenzione opzionale degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni estere di imprese residenti.

Le principali disposizioni riguardano:

- il regime transitorio per le S.O. già esistenti, che si sostanzia nella possibilità di optare per l'esenzione anche nella dichiarazione relativa al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 7.10.2015 (modello REDDITI 2018, con riferimento al periodo di imposta 2017 per i "soggetti solari"), con effetto dal medesimo periodo d'imposta;
- nel principio per cui l'opzione ha effetto nei confronti di tutte le S.O. dell'impresa esistenti al momento dell'esercizio, nonché per quelle costituite successivamente;
- nella disciplina del c.d. *recapture* delle perdite pregresse (ovvero, nella tassazione dei redditi della S.O. sino a concorrenza delle perdite che la stessa ha "trasferito" alla casa madre nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello di efficacia dell'opzione);
- nella disciplina delle stabili organizzazioni localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

FISCALE

TRASMISSIONE DEI DATI DELLE FATTURE –
SOGGETTI OBBLIGATI

SOGGETTI IVA

Avviso Agenzia delle Entrate 12.9.2017

Con avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale in data 12.9.2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture di cui all'art. 21 del DL 78/2010 per alcune tipologie di soggetti.

SOGGETTI CHE TRASMETTONO I DATI AL "SISTEMA TESSERA SANITARIA"

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, i soggetti di cui all'art. 3 co. 3 del DLgs. 175/2014 beneficiano di un esonero parziale dall'obbligo di trasmissione dei dati

delle fatture di cui all'art. 21 del DL 78/2010, in quanto essi non sono tenuti a inviare i dati delle fatture che sono già oggetto di trasmissione al "Sistema Tessera Sanitaria" (TS).

I soggetti interessati sono:

- gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
- le farmacie pubbliche e private;
- le ASL;
- le aziende ospedaliere;
- gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);
- i policlinici universitari;
- i presidi di specialistica ambulatoriale;
- le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
- gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
- le strutture sanitarie autorizzate anche se non accreditate.

Tuttavia, qualora i soggetti in argomento dovessero trasmettere ugualmente nella comunicazione i dati relativi a tali fatture, l'Agenzia delle Entrate eviterà duplicazioni.

CURATORI FALLIMENTARI E COMMISSARI LIQUIDATORI

Con il medesimo avviso del 12.9.2017, è stato chiarito che i curatori fallimentari e i commissari liquidatori sono tenuti a trasmettere i dati delle fatture del soggetto fallito o in liquidazione coatta amministrativa nei termini normativamente previsti per l'adempimento. Tuttavia, tali soggetti sono obbligati a comunicare soltanto i dati delle fatture da loro emesse e i dati di quelle ricevute e registrate a partire dalla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

Non è preclusa, però, la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute anteriormente a tale data.

FISCALE

TRASMISSIONE DEI DATI DELLE FATTURE – MODALITÀ DI INVIO – CHIARIMENTI

FAQ Agenzia delle Entrate

SOGGETTI IVA

Sul sito di assistenza presente nell'ambito della piattaforma "Fatture e Corrispettivi", l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili le risposte ai quesiti più frequenti relativi alla compilazione e alla trasmissione dei dati delle fatture di cui all'art. 21 del DL 78/2010.

QUADRO NORMATIVO

La comunicazione dei dati delle fatture deve essere predisposta e inviata nel rispetto delle indicazioni contenute nelle specifiche tecniche approvate con il provv. Agenzia delle Entrate 27.3.2017 n. 58793 (da ultimo aggiornate in data 25.7.2017).

CHIARIMENTI RELATIVI ALLA COMPILAZIONE

Nell'ambito delle FAQ, vengono forniti i seguenti chiarimenti in merito alla compilazione del *file*:

- i dati devono essere inseriti “per competenza”, per cui, relativamente al primo semestre 2017, occorrerà inserire i dati delle fatture attive emesse nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2017 e i dati delle fatture di acquisto registrate nel medesimo periodo; qualora nel medesimo *file* siano inclusi i dati di fatture relativi a periodi differenti rispetto a quello di riferimento, il *file* non verrà scartato, ma verrà prodotto uno specifico avviso nella notifica;
- ove non fossero disponibili le informazioni relative alla sede delle controparti, i campi obbligatori della sezione “Altri dati identificativi” possono essere compilati con la stringa “Dato assente”; in particolare, nel campo “Provincia” potrà essere inserito il valore “DA”.

CHIARIMENTI RELATIVI ALLA TRASMISSIONE

Per quanto concerne la trasmissione del *file* “Dati-Fatture”, viene chiarito che:

- laddove i dati delle fatture siano inviati all'interno di un *file* in formato compresso ZIP, il controllo verrà effettuato su ogni singolo *file* XML in esso contenuto, per cui sarà necessario verificare la notifica di esito per ciascun *file*, non essendo sufficiente verificare l'accettazione del solo *file* compresso;
- nel caso in cui il *file* scartato contenga i dati di più fatture, non sarà possibile correggere l'errore trasmettendo nuovamente i soli dati errati, ma sarà necessario ritrasmettere integralmente il *file* (per tale ragione, si suggerisce di generare *file* di dimensioni ridotte);
- qualora l'operatore abbia trasmesso un *file* senza includere tutte le fatture del periodo considerato, si consiglia di predisporre e inviare un nuovo *file* contenente i soli dati delle fatture precedentemente omesse, in modo da evitare eventuali duplicazioni delle informazioni.

MOTIVI DI SCARTO DEI FILE

Fra i motivi di scarto dei *file*, individuati nel documento “Elenco dei controlli effettuati sul file dati fattura”, si evidenziano:

- l'attribuzione della medesima denominazione a più *file* “Dati-Fattura”;
- l'indicazione di una partita IVA non presente nella banca dati dell'Anagrafe Tributaria.

Si precisa che, laddove la partita IVA risulti cessata, il *file* non verrà scartato, ma verrà inviata al mittente una specifica segnalazione. Nessun controllo viene effettuato, invece, sul codice identificativo dei soggetti non residenti, attribuito dalle autorità estere.

FISCALE

APPLICABILITÀ DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO ALLA MANCATA PROROGA O RISOLUZIONE DELLA LOCAZIONE CON CEDOLARE SECCA

Ris. Agenzia delle Entrate 1.9.2017 n. 115

TUTTI I SOGGETTI

Nella ris. 1.9.2017 n. 115, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di tardiva comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione con cedolare secca.

PROROGA O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE CON CEDOLARE SECCA

Si ricorda che, a norma dell'art. 17 del DPR 131/86, la proroga (anche tacita) e la risoluzione (nonché la cessione) del contratto di locazione devono essere comunicate all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dal loro verificarsi. Inoltre, con specifico riferimento ai contratti con cedolare secca, l'art. 3 co. 3 del DLgs. 23/2011 prevede che, in caso di mancata comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione con cedolare secca, siano dovute le seguenti sanzioni:

- 50,00 euro se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni;
- 100,00 euro se la comunicazione è presentata con un ritardo superiore a 30 giorni.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

La ris. 115/2017 chiarisce che le sanzioni sopra elencate sono passibili di essere ridotte in applicazione della disciplina del ravvedimento operoso. Infatti, tenuto conto dell'applicazione assolutamente generalizzata ("a tutte le violazioni tributarie") del ravvedimento operoso, esso trova applicazione anche in questi casi.

RACCOMANDATA PER LA RINUNCIA ALL'AGGIORNAMENTO DEI CANONI

Infine, la risoluzione afferma che, ove il contratto di locazione prorogato contenesse già la rinuncia all'aggiornamento dei canoni, per la validità della cedolare sulla proroga non è necessario inviare nuovamente la raccomandata all'inquilino.

Nulla viene precisato, invece, per il caso – ben più frequente – in cui il contratto non contenga la rinuncia.

Si ricorda, in proposito, che l'art. 3 co. 3 del DLgs. 23/2011, prevede ora che la mancata proroga "non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione", ove il contribuente tenga un comportamento coerente. Tale disposizione, non facendo alcun riferimento alla raccomandata, parrebbe fare salva l'opzione anche in assenza di tale adempimento.

FISCALE

SCOMPUTO DELLE RITENUTE A TITOLO D'IMPOSTA SUBITE E ASSOLTE IN PAESI TERZI DALLA CONTROLLATA CFC

Ris. Agenzia delle Entrate 11.8.2017 n. 112

SOGGETTI CFC

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in tema di credito d'imposta per i contribuenti soggetti al regime CFC ex art. 165 co. 6 del TUIR; in base a tale norma, dall'imposta dovuta sui redditi di una società estera residente in un Paese a fiscalità privilegiata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'art. 165, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo.

SCOMPUTO DELLE RITENUTE ALLA FONTE DI PAESI TERZI

L'Agenzia delle Entrate ammette la possibilità di scomputare dall'imposta dovuta dal soggetto controllante anche le ritenute alla fonte di Paesi terzi subite dalla partecipata sui pagamenti per servizi di consulenza resi.

Si ritiene, quindi, che le imposte estere accreditabili in Italia, in caso di imputazione per trasparenza dei redditi conseguiti dalla società controllata non residente, consistano non solo nelle imposte pagate dalla medesima nel proprio Stato di residenza, ma anche in quelle assolte in altri Paesi esteri, nella misura in cui le stesse siano rimaste effettivamente a carico della partecipata CFC.

CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA RIFERITO A TUTTI I REDDITI DELLA SOCIETÀ ESTERA

Secondo l'Agenzia, nell'ambito della disciplina CFC, non opera il meccanismo c.d. "*per country limitation*" di cui all'art. 165 co. 3 del TUIR che prevede il calcolo dell'imposta detraibile singolarmente per ciascuno Stato estero di produzione del reddito. Infatti, nel regime CFC il credito è calcolato con riferimento a tutti i redditi della società estera, imputati per trasparenza in capo al socio italiano, secondo il diverso meccanismo c.d. "*per company limitation*". In altri termini, i redditi della CFC sono considerati unitariamente a prescindere dal fatto che siano stati realizzati in più di uno Stato estero.

FISCALE

APPLICABILITÀ DEL PREZZO VALORE AL CONTRATTO DI MANTENIMENTO

Ris. Agenzia delle Entrate 25.8.2017 n. 113

TUTTI I SOGGETTI

Con la ris. 25.8.2017 n. 113, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disciplina del "prezzo valore" può trovare applicazione, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 1 co. 497 della L. 266/2005, anche ai contratti di mantenimento.

CONTRATTO DI MANTENIMENTO

Come chiarito dalla giurisprudenza (Cass. 11.4.2013 n. 8905), il contratto di mantenimento è un contratto a prestazioni corrispettive nel quale il trasferimento dell'immobile configura il corrispettivo dell'obbligo di assistenza assunto dal cessionario a favore del cedente, per tutta la vita del cedente.

PREZZO VALORE

Il "prezzo valore" è disciplinato dall'art. 1 co. 497 della L. 266/2005.

La citata norma prevede una deroga al criterio generale di determinazione della base imponibile dell'imposta di registro per le cessioni immobiliari. È, infatti, possibile calcolare la base imponibile dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale con riferimento al "valore catastale" del bene trasferito, a condizione che:

- la cessione sia posta in essere nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di "attività commerciali, artistiche o professionali" (non rileva, invece, la natura del cedente);
- la cessione abbia ad oggetto un "immobile ad uso abitativo e relative pertinenze";
- l'applicazione dell'agevolazione venga richiesta al notaio dalla parte acquirente;
- in atto sia indicato il corrispettivo pattuito.

Secondo quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate nella ris. 113/2017, non vi sarebbero ostacoli all'applicazione del prezzo valore anche al contratto di mantenimento (purché vi siano le condizioni di legge), atteso che il termine "cessioni", utilizzato dalla norma, va inteso in senso ampio e generico e che il contratto di mantenimento implica la realizzazione di un trasferimento immobiliare.

OBBLIGO DI INDICAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Per quanto concerne l'obbligo di indicazione del corrispettivo, nella ris. 113/2017 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, sebbene il contratto di mantenimento si caratterizzi per l'aleatorietà della prestazione assunta dal cessionario dell'immobile, il valore della controprestazione da questi assunta (obbligandosi alla prestazione di assistenza nei confronti del cedente vita natural durante) va determinato in via presuntiva e dichiarato dalle parti (ferma restando la possibilità di dichiarare il diverso valore in un momento successivo, a norma dell'art. 35 del DPR 131/86).

FISCALE

REVERSE CHARGE - ATTIVITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA

Ris. Agenzia delle Entrate 11.8.2017 n. 111

SOGGETTI IVA

La ris. Agenzia delle Entrate 11.8.2017 n. 111 ha chiarito che l'attività di verifica degli impianti di messa a terra presso attività pubbliche e private, da parte di soggetti abilitati,

è un'operazione per la quale l'IVA si applica con il metodo ordinario e non tramite il meccanismo del *reverse charge* ai sensi dell'art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72.

PRESTAZIONI DI SERVIZI DI PULIZIA, DI DEMOLIZIONE, DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E DI COMPLETAMENTO RELATIVE AD EDIFICI

Il meccanismo del *reverse charge*, ai sensi dell'art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 (introdotto, con decorrenza dall'1.1.2015, dall'art. 1 co. 629 della L. 23.12.2014 n. 190), si applica alle "prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici".

La circ. Agenzia delle Entrate 27.3.2015 n. 14 ha precisato, fra l'altro, che l'inversione contabile si applica alle citate prestazioni di servizi purché:

- relative ad edifici, come definiti all'art. 2 del DLgs. 19.8.2005 n. 192;
- rientranti nei codici attività della Tabella ATECO 2007 espressamente richiamati dalla medesima circolare.

Per le prestazioni in esame il meccanismo del *reverse charge* trova applicazione, in presenza dei requisiti, indipendentemente dalla circostanza che il prestatore operi nel settore edile, ossia che eserciti un'attività economica ricompresa nei codici della sezione F della classificazione ATECO.

ATTIVITÀ DI VERIFICA E ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA

Nella risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate, con riguardo all'attività di verifica degli impianti di messa a terra presso attività pubbliche e private effettuata da soggetti abilitati, ha premesso che:

- sussiste l'obbligo per qualsiasi datore di lavoro, ai sensi del DPR 22.10.2001 n. 462, di effettuare verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra della propria attività avvalendosi di un organismo di ispezione abilitato dal Ministero delle Attività Produttive e indipendente da qualsiasi vincolo con installatori, progettisti, manutentori e consulenti di impiantistica;
- le verifiche di cui al punto precedente comportano atti periodici di accertamento tecnico e consistono in un complesso di operazioni materiali finalizzato ad accertare la conformità dell'impianto ai requisiti tecnici previsti;
- la descritta attività è stata ricondotta dal soggetto che aveva presentato l'istanza di interpello oggetto della risoluzione nell'ambito del codice 71.20.21 ("Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi") della classificazione ATECO 2007. Detto codice non compare nell'elenco di cui alla circ. Agenzia delle Entrate 27.3.2015 n. 14.

L'Amministrazione finanziaria, in base a quanto esposto, ha chiarito che l'IVA sulla prestazione di servizi in esame si applica con il metodo ordinario non trovando applicazione il meccanismo del *reverse charge* previsto per la fattispecie di cui all'art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72. È necessario, tuttavia, che l'attività svolta sia limitata alla

certificazione della corrispondenza degli impianti alla normativa di settore e prescinde dall'effettuazione di qualsiasi intervento di manutenzione sugli impianti stessi.

FISCALE

ZONE ECONOMICHE SPECIALI (ZES)

DL 20.6.2017 n. 91, conv. L. 123/2017

IMPRESE

Con il DL 20.6.2017 n. 91 (c.d. "Decreto Sud"), convertito nella L. 3.8.2017 n. 123, sono stati previsti importanti interventi per la crescita economica delle Regioni del Mezzogiorno. Uno di questi riguarda l'istituzione delle "Zone economiche speciali" (ZES), la cui disciplina è contenuta negli artt. 4 e 5 del citato decreto.

DELIMITAZIONE DELLE ZES

Le ZES sono zone geograficamente delimitate che comprendono almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento UE 11.12.2013 n. 1315.

Vi possono rientrare anche aree non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale.

PROPOSTA DI ISTITUZIONE DA PARTE DELLA REGIONE

L'istituzione della ZES è proposta dalla Regione. Quest'ultima può presentare al massimo due proposte nel caso in cui siano presenti più aree portuali.

Le Regioni che non posseggono aree portuali aventi tali caratteristiche possono presentare istanza di istituzione di una ZES solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale avente le previste caratteristiche.

SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE E AGEVOLAZIONI FISCALI

Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono beneficiare delle seguenti tipologie di agevolazioni:

- procedure semplificate e regimi procedimentali speciali rispetto a quelle ordinarie;
- accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES.

In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES:

- il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31.12.2020, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro;
- si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1 co. 98 e ss. della L. 208/2015, concernente il suddetto credito d'imposta.

CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELLE AGEVOLAZIONI

Le suddette semplificazioni e agevolazioni sono riconosciute alle seguenti condizioni:

- le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;
- le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Con un successivo DPCM saranno definiti:

- i criteri per l'identificazione delle aree che possono rientrare nelle ZES;
- le modalità per l'istituzione di una ZES e la sua durata;
- le condizioni per l'accesso alle suddette agevolazioni.

BILANCIO

AGGIORNAMENTO DEI PRINCIPI DI REVISIONE ISA ITALIA

Determina Ragioneria Generale dello Stato 31.7.2017 n.
157387

REVISORI LEGALI

Con la determina 31.7.2017 n. 157387, la Ragioneria Generale dello Stato ha adottato le nuove versioni dei principi di revisione:

- ISA Italia 260 (Comunicazione con i responsabili delle attività di *governance*);
- ISA Italia 570 (Continuità aziendale);
- ISA Italia 700 (Formazione del giudizio e relazione sul bilancio);
- ISA Italia 705 (Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente);
- ISA Italia 706 (Richiami di informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente);
- ISA Italia 710 (Informazioni comparative - Dati corrispondenti e bilancio comparativo).

L'aggiornamento si è reso necessario per recepire le modifiche apportate dal DLgs. 135/2016 alla disciplina della revisione e intervenute nei principi di revisione internazionali.

La determina ha, inoltre, adottato il nuovo principio di revisione ISA Italia 701 (Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente).

Il principio deriva dalla traduzione del principio di revisione internazionale ISA 701 (*Communicating Key Audit Matters in the Independent Auditor's Report*, versione gennaio 2015) e deve essere letto congiuntamente al principio di revisione internazionale

ISA Italia 200 [Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)].

Il principio tratta della responsabilità del revisore relativamente alla comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella Relazione di revisione.

Tale comunicazione fornisce informazioni aggiuntive ai potenziali utilizzatori del bilancio per aiutarli a comprendere quegli aspetti che, secondo il giudizio professionale del revisore, sono stati maggiormente significativi nella revisione contabile del bilancio del periodo amministrativo. La comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile può inoltre aiutare i potenziali utilizzatori a comprendere l'impresa nonché le aree del bilancio sottoposto a revisione contabile che hanno comportato valutazioni significative da parte della direzione.

DECORRENZA

La versione aggiornata dei principi di revisione, così come il nuovo principio di revisione ISA Italia 701, si applicano:

- per le società diverse dagli Enti di interesse pubblico, a decorrere dalla revisione dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 6.8.2016 o successivamente;
- per gli Enti di interesse pubblico, a decorrere dalla revisione dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 17.6.2016 o successivamente.

Alle società che non costituiscono Enti di interesse pubblico è consentita l'applicazione anticipata per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 17.6.2016.

BILANCIO

SOCIETÀ ED ENTI ACCREDITATI PER SVOLGERE LA FORMAZIONE CONTINUA

Nota Ragioneria Generale dello Stato 1.8.2017

REVISORI LEGALI

Con la nota 1.8.2017, la Ragioneria Generale dello Stato ha reso noto l'elenco delle società o degli enti pubblici e privati accreditati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze presso i quali i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali possono assolvere l'obbligo di formazione professionale continua, in attuazione dell'art. 5 del DLgs. 39/2010, così come sostituito dall'art. 5 del DLgs. 135/2016.

Ai sensi della richiamata disposizione, l'attività di formazione continua può essere svolta mediante la partecipazione (co. 6):

- a programmi di formazione a distanza erogati dal MEF, anche attraverso organismi convenzionati (lett. a);
- a programmi di formazione, a distanza o in aula, presso società o enti pubblici e privati, accreditati dal MEF attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione e provvisti di struttura territoriale adeguata alla natura dell'attività di formazione e alle modalità di svolgimento dei programmi formativi (lett. b).

L'elenco delle società e degli enti accreditati all'1.8.2017 è stato predisposto una volta accertato il possesso dei requisiti di legge e valutata la corrispondenza dell'offerta formativa al programma annuale di formazione elaborato dal Comitato didattico per la formazione continua dei revisori legali.

Le successive integrazioni dell'elenco saranno pubblicate sul portale della revisione legale (www.revisionelegale.mef.gov.it).

Considerato che l'obbligo di formazione decorre dall'1.1.2017 e che le istruzioni (con i relativi chiarimenti) sono state fornite in corso d'anno (circ. Min. Economia e Finanze 6.7.2017 n. 26/RGS), le verifiche necessarie ai fini dell'accreditamento sono state effettuate anche relativamente a corsi già svolti nei primi mesi del 2017 o in fase di svolgimento.

OBBLIGHI DI FORMAZIONE

Si ricorda che gli iscritti al registro hanno l'obbligo, che decorre dall'1.1.2017, di prendere parte a programmi di aggiornamento professionale, cadenzato su un arco temporale triennale.

Durante tale periodo, ciascun iscritto deve conseguire almeno 60 crediti formativi in ragione di almeno 20 crediti formativi annui. Dei 20 crediti formativi da ottenere in ciascuna annualità, almeno 10 devono riguardare materie caratterizzanti la revisione legale.

LAVORO

PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE

Circ. INL 9.8.2017 n. 5; Messaggio INL 21.8.2017 n. 7427

PRIVATI E ALTRI
UTILIZZATORI

Con la circ. 9.8.2017 n. 5, integrata dal successivo messaggio 21.8.2017 n. 7427, l'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) ha fornito le prime istruzioni sul regime sanzionatorio delineato dal co. 20 dell'art. 54-*bis* del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96) per le violazioni della nuova disciplina in materia di prestazioni di lavoro occasionale.

PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE

L'articolo citato, nei suoi 21 commi, disciplina nel dettaglio le nuove prestazioni di lavoro occasionale, *"prescindendo"* – come sottolinea l'Ispettorato – *"da una classificazione preventiva sulla natura autonoma o subordinata delle stesse e perciò individuando specifici limiti e tutele in capo al lavoratore"*.

Per prestazioni occasionali si intendono, infatti, prestazioni lavorative contenute entro determinati limiti di durata (280 ore in un anno civile) ed economici, non potendo dare luogo, in un anno civile, a compensi superiori a:

- 5.000,00 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- 5.000,00 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- 2.500,00 euro per le prestazioni rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.

Il ricorso all'istituto può avvenire secondo due distinte modalità:

- il “Libretto Famiglia”, utilizzabile dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa o professionale, nell'ambito dei piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione, dell'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità e dell'insegnamento privato supplementare;
- il “Contratto di prestazione occasionale”, rivolto agli altri utilizzatori (professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni, ecc.), nel rispetto dei divieti di utilizzo previsti dal co. 14 (per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti a tempo indeterminato, le imprese edili e quelle impegnate in appalti di opere o servizi) e delle particolari regolamentazioni valide per la P.A. e le imprese agricole.

In entrambi i casi, sia gli utilizzatori che i prestatori devono preventivamente registrarsi alla piattaforma telematica predisposta sul sito www.inps.it. È, inoltre, necessario che gli utilizzatori provvedano, tramite modello F24 o strumenti di pagamento elettronico, a versare in anticipo le somme destinate a finanziare la successiva erogazione del compenso al prestatore da parte dell'INPS, nonché ad assolvere agli obblighi informativi posti a loro carico (entro il terzo giorno del mese successivo a quello della prestazione, in caso di Libretto Famiglia, o almeno 60 minuti prima della prestazione, in caso di Contratto di prestazione occasionale).

SUPERAMENTO DEL LIMITE ECONOMICO INDIVIDUALE O DEL LIMITE ORARIO

Per espressa previsione di legge, in caso di superamento del limite economico individuale di 2.500,00 euro o del limite temporale, l'utilizzatore, sia del Libretto Famiglia che del Contratto di prestazione occasionale (purché diverso da una P.A.), incorre nella trasformazione del relativo rapporto in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

La circolare in commento precisa che la suddetta trasformazione:

- decorre dal giorno in cui si realizza il superamento;
- comporta l'applicazione delle connesse sanzioni civili e amministrative.

IMPIEGO DI LAVORATORI SUBORDINATI E CO.CO.CO. CON UN RAPPORTO ANCORA IN CORSO O CESSATO DA MENO DI 6 MESI

Nel silenzio della norma, secondo l'Ispettorato, la violazione di quanto stabilito, con riferimento sia al Libretto Famiglia che al Contratto di prestazione occasionale, dal co. 5 dell'art. 54-*bis* del DL 50/2017 (divieto di impiegare soggetti con cui l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa) comporta la conversione del rapporto nella tipologia ordinaria del lavoro a tempo pieno e indeterminato:

- “*ex tunc*” (cioè retroattivamente);
- con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative;
- a condizione che sia accertato, in sede ispettiva, il carattere subordinato della prestazione resa.

VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ORARIO

La violazione della normativa in materia di pause e riposo giornaliero e settimanale, di cui agli artt. 7, 8 e 9 del DLgs. 8.4.2003 n. 66 – espressamente estesa alle prestazioni di lavoro occasionale – comporta l'applicazione delle sanzioni previste da tale DLgs.

VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA E DEI DIVIETI DI UTILIZZO

Con riguardo al solo Contratto di prestazione occasionale, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria (non diffidabile) da 500,00 a 2.500,00 euro per ogni giornata per cui risulti accertata (indipendentemente dal numero di lavoratori coinvolti) la violazione:

- dei divieti di utilizzo fissati dal sopra citato co. 14;
- dell'obbligo di comunicazione preventiva gravante sull'utilizzatore.

Circa quest'ultimo punto, l'INL:

- afferma che tale sanzione sicuramente si applica nei casi di comunicazione tardiva, incompleta o non corrispondente a quanto accertato in sede ispettiva;
- con riferimento ai casi di omessa comunicazione, distingue tra:
 - le ipotesi in cui non si siano superati i prescritti limiti economici e temporali e la prestazione possa effettivamente considerarsi occasionale in ragione della presenza di precedenti analoghe prestazioni lavorative correttamente gestite;
 - le ipotesi in cui non ricorra anche uno solo dei predetti requisiti e sussista il concorrente requisito della subordinazione.

Nelle prime, può trovare applicazione la specifica misura sanzionatoria di cui all'art. 54-bis co. 20 del DL 50/2017; nelle seconde, si applica esclusivamente la "maxisanzione per il lavoro nero".

LAVORO

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA PER L'ANNO 2017

Circ. INPS 1.9.2017 n. 129

DATORI DI LAVORO

Con la circ. 1.9.2017 n. 129, l'INPS ha fornito indicazioni e istruzioni operative in merito alla riduzione contributiva ex art. 29 co. 2 del DL 244/95 prevista per le imprese operanti nel settore dell'edilizia.

AMBITO APPLICATIVO

L'INPS ricorda che la riduzione in argomento, che per il 2017 rimane ferma all'11,50% così come previsto dal DM 5.7.2017, si applica sui contributi dovuti dalle imprese:

- classificate nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305;

- classificate nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305;
- caratterizzate dai codici ATECO 2007 da 412000 a 439909.

Nello specifico, la riduzione opera per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai del settore edile occupati 40 ore a settimana. Pertanto, sono da ritenersi esclusi tutti i lavoratori appartenenti alla predetta categoria che prestano la loro attività con orario a tempo parziale.

REQUISITI RICHIESTI

Per accedere alla riduzione contributiva in esame, l'impresa operante nel settore edile deve:

- essere in regola – ai sensi dell'art. 1 co. 1175 della L. 296/2006 – con i versamenti contributivi, così come attestato dal DURC;
- rispettare tutti gli obblighi di legge e gli accordi e contratti collettivi, di qualsiasi livello, stipulati dalle maggiori organizzazioni di rappresentanza;
- essere in regola con la disposizione ex art. 1 co. 1 del DL 338/89, ai sensi del quale la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Infine, è necessario che i datori di lavoro interessati non abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione di norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione.

MODALITÀ OPERATIVE

Le imprese interessate possono presentare le apposite domande entro il 15.1.2018, esclusivamente in via telematica utilizzando il modulo "Rid-Edil", disponibile all'interno del cassetto previdenziale aziende del sito dell'INPS, nella sezione "comunicazioni on-line", funzionalità "invio nuova comunicazione".

Se l'istruttoria dell'INPS giunge a buon fine, viene attribuito all'azienda interessata il codice di autorizzazione 7N, valido per il periodo da settembre a dicembre 2017, anche se lo sgravio trova applicazione per tutto il 2017.

A questo punto, i datori di lavoro autorizzati potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens, indicando:

- il codice causale L206 nell'elemento "AltreACredito" di "DatiRetributivi", per quanto riguarda la fruizione del beneficio corrente;
- il codice causale L207 nell'elemento "AltrePartiteACredito" di "DenunciaAziendale", per il recupero degli arretrati.

Infine, si ricorda che la fruizione del beneficio dovrà avvenire entro il 16.1.2018, avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di dicembre 2017.

LAVORO

DIRITTO DI PRECEDENZA DEI LAVORATORI A
TERMINE - ASSUNZIONE DI APPRENDISTI -
VIOLAZIONE - CONDIZIONI

DATORI DI LAVORO

Interpello Min. Lavoro 8.8.2017 n. 2

Con l'interpello 8.8.2017 n. 2, il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni sulla corretta interpretazione dell'art. 24 co. 1 del DLgs. 15.6.2015 n. 81, in materia di diritto di precedenza dei lavoratori a termine nelle assunzioni a tempo indeterminato.

In particolare, il quesito – presentato da Confcommercio – concerneva la configurabilità, o meno, della violazione del suddetto diritto in caso di assunzione di apprendisti.

DIRITTO DI PRECEDENZA DEI LAVORATORI A TERMINE

Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, la norma citata riconosce ai lavoratori che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato, abbiano prestato attività lavorativa presso la stessa azienda per più di 6 mesi, un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro:

- entro i successivi 12 mesi;
- con riferimento alle mansioni già espletate.

QUALIFICAZIONE DELL'APPRENDISTATO

Il DLgs. 81/2015 ha confermato la qualificazione dell'apprendistato quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

È vero, infatti, che si tratta di un contratto caratterizzato dall'obbligo – posto in capo al datore di lavoro per un determinato periodo iniziale – di impartire la formazione all'apprendista, al fine di consentirgli di acquisire le competenze necessarie all'inserimento nel mondo del lavoro e una propria qualificazione professionale.

Tuttavia, una volta conclusa la suddetta fase formativa, ove nessuna delle parti dia disdetta, il rapporto prosegue come un rapporto ordinario.

CONFIGURABILITÀ DELLA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI PRECEDENZA IN CASO DI ASSUNZIONE DI APPRENDISTI

Alla luce di quanto sopra, il Ministero afferma, innanzitutto, che le assunzioni in apprendistato rientrano tra quelle per le quali spetta ai lavoratori a termine un diritto di precedenza. Ai fini della violazione di tale diritto – si specifica – rileva il momento dell'assunzione dell'apprendista, che si realizza con l'attivazione del contratto a favore di un lavoratore diverso dal dipendente titolare del diritto in questione.

Non può invece, integrare violazione dello stesso:

- né la prosecuzione del rapporto di lavoro dell'apprendista alla scadenza del periodo formativo, non trattandosi di nuova assunzione;
- né la nuova assunzione di un apprendista nei casi in cui il lavoratore a termine, in virtù dei pregressi rapporti di lavoro, risulti già formato per la qualifica finale oggetto del contratto di apprendistato.

FISCALE

TRASMISSIONE DEI DATI DELLE FATTURE DEL PRIMO SEMESTRE 2017 – PROROGA

Comunicato stampa Ministero dell’Economia e delle finanze 1.9.2017 n. 147 e comunicato Agenzia delle Entrate 7.9.2017 n. 172

SOGGETTI IVA

Con il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle finanze 1.9.2017 n. 147 è stata annunciata la proroga del termine per l’invio dei dati delle fatture relative al primo semestre 2017.

TERMINI DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE

Ai sensi dell’art. 4 co. 4 del DL 193/2016, per il solo anno 2017, i soggetti passivi IVA sono tenuti a trasmettere la comunicazione dei dati delle fatture di cui all’art. 21 del DL 78/2010, con periodicità semestrale.

A partire dal 2018, invece, la trasmissione dovrà essere effettuata trimestralmente.

PROROGA AL 28.9.2017

Secondo quanto reso noto dal Ministero dell’Economia e delle finanze con il comunicato dell’1.9.2017, il termine per la trasmissione dei dati relativi al primo semestre dell’anno, originariamente fissato al 16.9.2017, verrà posticipato al 28.9.2017 con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

PROROGA ESTESA ALLA COMUNICAZIONE OPZIONALE

Con il comunicato stampa 7.9.2017 n. 172, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la proroga prevista per la trasmissione della comunicazione di cui all’art. 21 del DL 78/2010, relativa ai dati delle fatture del primo semestre 2017, vale anche per i soggetti che hanno optato per la trasmissione opzionale dei medesimi dati ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.

Si osserva che tale chiarimento si pone in linea con quanto previsto dal provv. Agenzia delle Entrate 27.3.2017 n. 58793, che ha uniformato, per l’anno 2017, i termini di invio delle due comunicazioni (obbligatoria e opzionale).

FISCALE

“VOLUNTARY DISCLOSURE-BIS” - PROROGA AL 2.10.2017 DEL TERMINE PER L’ADESIONE

DPCM 28.7.2017

TUTTI I SOGGETTI

Con il DPCM 28.7.2017, pubblicato sulla *G.U.* 4.8.2017 n. 181, il termine per la presentazione dell’istanza di adesione alla procedura della c.d. “*voluntary disclosure-bis*” è stato

prorogato dal 31.7.2017 al 30.9.2017 (termine che, cadendo di sabato, viene ulteriormente differito a lunedì 2.10.2017).

La proroga ha effetto soltanto sul termine di presentazione dell'istanza di adesione.

INTEGRAZIONE DELL'ISTANZA E PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Restano quindi fermi al 2.10.2017 (poiché la prevista scadenza del 30.9.2017 cade di sabato) i termini per:

- l'integrazione dell'istanza già presentata;
- per le istanze già presentate, la trasmissione tramite PEC della relazione di accompagnamento e della relativa documentazione.

VERSAMENTO IN AUTOLIQUIDAZIONE DELLE SOMME DOVUTE

Nessuna proroga ha altresì riguardato i termini per il versamento di quanto dovuto da parte dei contribuenti che intendono autoliquidare le imposte, gli interessi e le sanzioni (beneficiando di una maggiore riduzione delle stesse).

Il versamento di tali somme deve infatti avvenire:

- in unica soluzione, entro il 2.10.2017 (in quanto il 30.9.2017 cade di sabato);
- oppure in tre rate mensili di pari importo, scadenti rispettivamente il 2.10.2017, il 31.10.2017 e il 30.11.2017.

FISCALE

SPLIT PAYMENT – RETTIFICA DEGLI ELENCHI PUBBLICATI PER IL 2017

SOGGETTI IVA

Il Dipartimento delle Finanze, in data 14.9.2017, ha reso disponibili sul proprio sito internet istituzionale la versione rettificata di due dei quattro elenchi definitivi pubblicati in data 26.7.2017 e già oggetto di rettifica in data 4.8.2017 contenenti i soggetti che, a partire dall'1.7.2017, sono tenuti all'applicazione del meccanismo dello *split payment* (art. 17-ter del DPR 633/72).

La pubblicazione degli elenchi, ai sensi dell'art. 5-ter del DM 23.1.2015, è stata prevista a fronte dell'estensione dell'ambito di applicazione del citato meccanismo avvenuta con l'art. 1 del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017).

ELENCHI RETTIFICATI RISPETTO ALLA VERSIONE DEFINITIVA

I due elenchi interessati dalle rettifiche apportate in data 4.8.2017 e 14.9.2017, rispetto alla versione definitiva pubblicata in data 26.7.2017, sono:

- l'elenco delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
- l'elenco delle società controllate di diritto da Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime.

Le rettifiche pubblicate in data 14.9.2017 sono state necessarie, secondo quanto reso noto dal Dipartimento delle Finanze, al fine di:

- escludere due società con riferimento alle quali, sulla base della documentazione pervenuta, è stata accertata la mancanza dei requisiti soggettivi per l'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti;
- includere otto società per le quali è stata verificata la sussistenza dei requisiti sopra citati.

Si rileva che in data 4.8.2017 erano già state apportate le seguenti rettifiche agli elenchi definitivi pubblicati in data 26.7.2017 per i medesimi motivi sopra descritti:

- esclusione di sette società;
- inclusione di dodici società.

ELENCHI CONFERMATI NELLA VERSIONE PUBBLICATA IN DATA 26.7.2017

Sono stati confermati senza variazioni rispetto alla versione pubblicata in data 26.7.2017:

- l'elenco delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
- l'elenco delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

FISCALE

DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

Provvedimento Agenzia delle Entrate 21.7.2017 n. 140316; circ. Agenzia delle Entrate 28.7.2017 n. 22; ris. Agenzia delle Entrate 1.8.2017 n. 108

TUTTI I
CONTRIBUENTI

L'art. 11 del DL 50/2017 ha introdotto una definizione delle liti fiscali pendenti in cui è controparte l'Agenzia delle Entrate, circoscritta a quelle il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro il 24.4.2017.

Detta definizione comporta lo stralcio intero delle sanzioni amministrative collegate al tributo, oppure del 60% delle sanzioni fiscali non collegate al tributo. Vengono inoltre meno gli interessi di mora (art. 30 del DPR 602/73).

Vanno corrisposte per intero le imposte contestate nell'atto introduttivo del giudizio, a prescindere dalle sentenze dei giudici nel frattempo depositate: dunque, quand'anche il contribuente sia risultato vittorioso nel merito per due gradi di giudizio, se si vuole avvalere della definizione bisogna comunque pagare le imposte per intero.

Gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (al tasso del 4% annuo, ex art. 20 del DPR 602/73) vanno invece corrisposti sino ai sessanta giorni successivi alla notifica dell'atto che si intende definire.

Le spese processuali sono automaticamente compensate, anche per il processo di Cassazione.

Rientrano nella definizione solo le liti fiscali in cui è controparte l'Agenzia delle Entrate: secondo la circ. 28.7.2017 n. 22, occorre adottare un criterio formale di parte processuale, pertanto se il ricorso, a prescindere dalla tipologia di vizio sollevato, è stato notificato solo ad Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia), la lite non è definibile. Sono naturalmente escluse le cause, tributarie e non, in cui la controparte è un ente diverso dall'Agenzia delle Entrate, si pensi all'INPS o all'Agenzia delle Dogane.

Affinchè la lite sia definibile, occorre infine che fosse pendente al 24.4.2017, quindi che alla predetta data fossero ancora aperti i termini di impugnazione della sentenza o di riassunzione; non è possibile che essi spirino in un momento successivo, in quanto l'art. 11 del DL 50/2017 ha introdotto una sospensione *ex lege* di sei mesi per i termini che scadono dal 24.4.2017 al 30.9.2017.

ADEMPIMENTI

Per fruire della definizione, occorre, entro il termine perentorio del 2.10.2017:

- effettuare il versamento delle somme da definizione o della prima rata;
- trasmettere il modello di definizione all'Agenzia delle Entrate.

Il modello di domanda è stato approvato con il provvedimento Agenzia delle Entrate 21.7.2017 n. 140316.

Esso deve essere inviato tramite modalità telematica, rivolgendosi ad un intermediario abili-

tato, direttamente dal contribuente (in possesso delle credenziali per Entratel o Fisconline) o recandosi presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate (non necessariamente presso la Direzione provinciale che è parte del contenzioso che si vuole definire).

Per ogni controversia autonoma va compilato un distinto modello, e per controversia si intende quella relativa ad ogni singolo atto impugnato, non ha rilevanza il fatto che il contribuente, mediante unico ricorso, abbia impugnato più atti, o che il giudice abbia disposto la riunione dei ricorsi (circ. Agenzia delle Entrate 28.7.2017 n. 22).

La definizione è preclusa se, prima della domanda di definizione, la lite non è più pendente, quindi se si fosse già formato il giudicato (il caso classico è il deposito di una sentenza della Corte di Cassazione senza rinvio, per definizione definitiva).

Il perfezionamento della definizione coincide con la presentazione della domanda unita al versamento di tutte le somme o della prima rata entro il 2.10.2017.

Inadempienze concernenti le rate successive alla prima avranno come effetto conseguenze sanzionatorie, ma non la decadenza dalla definizione.

VERSAMENTI

Gli importi possono essere versati:

- in unica soluzione entro il 2.10.2017;
- oppure, se superiori a 2.000,00 euro, in 3 rate, scadenti il 2.10.2017 (40% degli importi), il 30.11.2017 (40% degli importi) e il 2.7.2018 (20% degli importi).

La circ. Agenzia delle Entrate 28.7.2017 n. 22 ammette anche il pagamento in due rate, scadenti il 2.10.2017 (40% degli importi) e il 30.11.2017 (60% degli importi).

Occorre, in caso di versamento rateale, maggiorare le rate degli interessi legali dal 3.10.2017 (prov. Agenzia delle Entrate 21.7.2017 n. 140316).

Per ogni controversia autonoma (quindi per ogni atto impugnato) è necessario un distinto versamento.

I versamenti devono avvenire mediante modello F24, quand'anche i tributi, ordinariamente, vadano pagati con altre forme, ad esempio il modello F23 (circ. Agenzia delle Entrate 28.7.2017 n. 22).

NESSI CON LA ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

Per i contribuenti che, entro il 21.4.2017, hanno aderito alla rottamazione dei ruoli (art. 6 del DL 193/2016), la definizione delle liti può avvenire solo unitamente alla prima, quindi non si può rinunciare alla rottamazione se si intende definire la lite.

Tuttavia, se i versamenti da rottamazione avvengono in ritardo o in maniera insufficiente (fatto che inibisce il perfezionamento della rottamazione dei ruoli), la definizione delle liti non viene pregiudicata.

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI DEFINIZIONE

Il modello va compilato indicando le informazioni che consentono di individuare il contenzioso oggetto di definizione e gli importi da corrispondere, per i quali vige l'autoliquidazione.

Dunque, bisogna indicare:

- il codice dell'ufficio legale della Direzione provinciale/DRE parte del processo (il dato è reperibile nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate);
- il numero identificativo dell'atto impugnato, unitamente al periodo d'imposta o all'anno di registrazione, nonchè la data di notifica del ricorso introduttivo;
- il giudice adito o che ha reso la pronuncia;
- il numero di registro generale ricorsi (RGR) o di registro generale appelli (RGA), dato che emerge da diversi atti processuali, *in primis* dalla comunicazione di udienza.

Bisogna poi esercitare l'opzione per il pagamento rateale degli importi.

Nel modello di domanda occorre autoliquidare gli importi da pagare, considerando che:

- si computano gli importi spettanti all'Agenzia delle Entrate contestati nel ricorso introduttivo avverso l'atto impositivo (quindi imposta, interessi e spese di notifica), al netto delle sanzioni collegate al tributo;
- sulla quota a titolo di tributo contestata nell'atto impugnato si calcolano ulteriori interessi da ritardata iscrizione a ruolo (tasso del 4% annuo) sino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto impugnato (anche se si tratta di imposte d'atto in merito alle quali, nelle situazioni ordinarie, tali interessi non spettano);
- si scomputano le somme già pagate per effetto della riscossione frazionata di spettanza dell'Agenzia delle Entrate (quindi non gli aggi di riscossione);
- si scomputano gli importi, versati e da versare, per effetto della rottamazione dei ruoli *ex art. 6 del DL 193/2016*, senza contare però gli aggi di riscossione.

La definizione riguarda la parte di processo ancora in essere alla data di presentazione della domanda: quindi, gli importi oggetto di giudicato interno o di annullamento in autotutela parziale non devono essere computati. Le somme riconducibili alla parte di atto oggetto dell'autotutela parziale rimangono non dovute, mentre quelle concernenti il giudicato interno, a seconda dei casi, possono o meno spettare.

In ogni caso, la definizione non dà diritto alla restituzione di quanto pagato, quindi se il contribuente avesse già versato tutto il dovuto a seguito di riscossione frazionata, nella maggioranza delle ipotesi l'interesse alla definizione non sussisterebbe.

COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

I codici tributo sono stati istituiti con la ris. Agenzia delle Entrate 1.8.2017 n. 108.

Ai fini della compilazione del modello F24:

- occorre indicare il codice ufficio, identificabile nel codice dell'ufficio legale della Direzione provinciale o della DRE (lo stesso codice da indicare nella domanda di definizione);
- nel campo relativo all'anno, bisogna indicare non l'anno in cui avviene il pagamento ma il periodo d'imposta oggetto dell'atto impositivo oppure l'anno di registrazione.

Emerge quindi una differenza rispetto alla compilazione del modello di definizione: mentre in questo si indicano le somme dovute nella loro totalità (tutte le imposte e gli interessi), nel modello F24 occorre distinguerle tra imposte e interessi.

ESEMPIO

Un contribuente, Alfio Cissello, ha ricevuto, nell'anno 2014, un avviso di accertamento dalla Direzione provinciale di Ferrara con cui vengono contestate imposte per 50.000,00 euro (25.000,00 euro per IRPEF e 25.000,00 euro per IVA), relativamente all'anno 2011. Le sanzioni ammontano a 40.000,00 euro, e sono per dichiarazione infedele (non c'è dubbio che siano sanzioni collegate al tributo).

Gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati sino alla data di emissione dell'atto, ammontano a 3.000,00 euro (1.500,00 euro per IVA e 1.500,00 euro per IRPEF), e le spese di notifica a 8,00 euro.

Viene presentato ricorso in data 25.6.2014 dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ferrara (numero di R.G.R. 201/2014).

Intanto, il terzo delle imposte viene richiesto al contribuente mediante intimazione, in ragione della riscossione frazionata, ma il contribuente, avendo ottenuto la sospensiva, non paga nulla.

La sentenza accoglie per intero il ricorso, e la controparte presenta appello (numero di R.G.A. 98/2017).

Ad oggi si è in attesa della fissazione della data di udienza.

Il contribuente intende avvalersi della definizione della lite pendente.

Bisogna rammentare che, nella fattispecie prospettata:

- anche se in primo grado c'è stata una situazione di totale vittoriosità, bisogna comunque pagare tutte le imposte;
- occorre calcolare in autoliquidazione gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo dal giorno successivo a quello di emissione (fino al giorno di emissione sono già contestati nell'atto) ai sessanta giorni successivi alla notifica dell'atto impugnato;
- non bisogna scomputare il terzo delle imposte richieste, visto che gli importi non sono stati pagati.

Gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo si quantificano in 351,00 euro a titolo prudenziale ($50.000 \times 4/100 = 2.000 \times 64/365 = 350,68$), calcolati su 64 giorni (60 giorni successivi alla notifica, più quattro intercorrenti tra la data di emissione dell'atto e la data di notifica).

Per cautela, si è deciso di pagare anche le spese di notifica, dividendo equamente l'importo per imposta (4,00 euro ciascuna).

I versamenti avvengono il 4.9.2017, in unica soluzione.


DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 GIUGNO 2017, N. 96

CODICE DELL'UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE COMPETENTE	Codice Ufficio T H D
DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE	Codice fiscale C S S L F A 7 8 A 1 3 B 5 7 3 R
Persone fisiche	Cognome: C I S S E L L O Nome: A L F I O Sesso (barrare la relativa casella): <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> F
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Data di nascita: giorno mese anno: 1 3 0 1 1 9 7 8 Comune (o Stato estero) di nascita: C A N A L E Provincia (sigla): CN
Residenza/ Sede legale (o se diverso domicilio fiscale)	Denominazione o ragione sociale: _____ Natura giuridica: _____ Comune: _____ Provincia (sigla): _____ C.a.p.: _____ Codice comune: _____ Indirizzo/Frazione, via e numero civico: _____
RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI Rappresentante, erede, curatore fallimentare, ecc. (vedere Istruzioni)	Codice fiscale: _____ Codice carica: _____ Codice fiscale società o ente dichiarante: _____ Cognome: _____ Nome: _____ Sesso (barrare la relativa casella): <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> F Data di nascita: giorno mese anno: _____ Comune (o Stato estero) di nascita: _____ Provincia (sigla): _____ Residenza anagrafica (o se diverso domicilio fiscale): _____ Comune (o Stato estero): _____ Provincia (sigla): _____ C.a.p.: _____ Frazione, via e numero civico/indirizzo estero: _____ Telefono/Cellulare prefisso numero: _____

CODICE FISCALE

DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE	Organo giurisdizionale e Sede	COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BOLOGNA		
	Tipo di atto impugnato	ACCERTAMENTO ESECUTIVO	Numero atto impugnato	THDA5612110 / 2011
	Periodo d'imposta/ anno di registrazione	2 0 1 1	Data di notifica del ricorso in primo grado	giorno mese anno 25 06 2014
	Registro generale	numero anno 9 8 2 0 1 7	Importo lordo dovuto	53.359
	Importo lordo dovuto	53.359	Importo dovuto per la definizione agevolata art. 6 DL n. 193 del 2016	53.359
	Importo dovuto per la definizione agevolata art. 6 DL n. 193 del 2016	53.359	Importo versato in pendenza di giudizio	
	Importo netto dovuto		Numero rate	
	Importo versato per la definizione o prima rata		Data di versamento	giorno mese anno 04 09 2017
FIRMA DELLA DOMANDA	FIRMA			
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'intermediario	Codice fiscale dell'intermediario	<input type="text"/>		
	Data dell'impegno	giorno mese anno	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO	<input type="text"/>



Mod. F24

DELEGA IRREVOCABILE A:

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV.

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE: C S S L F A 7 8 A 1 3 B 5 7 3 R
DATI ANAGRAFICI: C I S S E L L O
DOMICILIO FISCALE: T O R I N O
CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

SEZIONE ERARIO

Table with columns: codice tributo, rateazione/regione/prov./mese rif., anno di riferimento, Importi a debito versati, Importi a credito compensati. Includes rows for IMPOSTE DIRETTE - IVA and RITENUTE ALLA FONTE.

SEZIONE INPS

Table with columns: codice sede, causale contributa, matricola INPS/codice INPS/filiale azienda, periodo di riferimento, Importi a debito versati, Importi a credito compensati.

SEZIONE REGIONI

Table with columns: codice regione, codice tributo, rateazione/mese rif., anno di riferimento, Importi a debito versati, Importi a credito compensati.

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

Table with columns: codice ente/codice comune, rateazione/mese rif., anno di riferimento, Importi a debito versati, Importi a credito compensati.

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

Table with columns: codice sede, codice ditta, c.c., numero di riferimento, causale, Importi a debito versati, Importi a credito compensati.

Table with columns: codice ente, codice sede, causale contributo, codice postazione, periodo di riferimento, Importi a debito versati, Importi a credito compensati.

FIRMA

SALDO FINALE

EURO + 53.359,00

ESTREMI DEL VERSAMENTO

Form fields for DATA, CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE, and payment method options (bancario/postale, circolare/vaglia postale).

MOD. F24 - 2013 (EURO)

Autorizzo addebito su conto corrente codice IBAN: I T

1ª COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

SOSPENSIONE DEI PROCESSI E DEI TERMINI PROCESSUALI

I processi che, in via astratta, rientrano nella definizione, non sono automaticamente sospesi, in quanto a tal fine è necessaria l'istanza del contribuente.

Tale istanza, non soggetta a forme particolari, va depositata presso la segreteria del giudice.

Se l'istanza viene prodotta, la sospensione si verifica sino al 10.10.2017. Poi, se il contribuente, sempre entro il 10.10.2017, dimostra di avere definito la lite (producendo in giudizio la domanda e il modello F24), la sospensione permane sino al 31.12.2018.

Entro il 31.7.2018, l'Agenzia delle Entrate può opporre il diniego di sanatoria, atto impugnabile dinanzi al giudice tributario.

Il discorso è diverso per i termini di impugnazione delle sentenze (appello, ricorso per Cassazione, revocazione) e per le riassunzioni (si pensi al rinvio disposto dalla Cassazione), che, per le liti astrattamente definibili, sono automaticamente sospesi per sei mesi se scadono nello iato temporale che va dal 24.4.2017 al 30.9.2017.

ENTI TERRITORIALI

Gli enti territoriali (esempio Comuni e Regioni), entro il 31.8.2017, potevano deliberare la definizione delle liti tributarie pendenti, con le forme previste per l'adozione dei propri atti.